

# Quaderni

del Dipartimento di Scienze Politiche  
Università Cattolica del Sacro Cuore

ISSN: 2239-7302



**ORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCERE**



7

2014

# Quaderni

del Dipartimento di Scienze Politiche  
Università Cattolica del Sacro Cuore

7

---

2014

# Quaderni

del Dipartimento di Scienze Politiche  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Anno IV - 7/2014

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 355 del 27.06.2011

DIRETTORE RESPONSABILE

Massimo de Leonardis

COMITATO EDITORIALE

Romeo Astorri, Paolo Colombo, Massimo de Leonardis (Direttore), Ugo Draetta,  
Vittorio Emanuele Parsi, Valeria Piacentini Fiorani

SEGRETARIO DI REDAZIONE

Gianluca Pastori

I *Quaderni* sono liberamente scaricabili dall'area web agli indirizzi [www.educatt/libri/QDSP](http://www.educatt/libri/QDSP)  
e [http://dipartimenti.unicatt.it/scienze\\_politiche\\_1830.html](http://dipartimenti.unicatt.it/scienze_politiche_1830.html)

È possibile ordinare la versione cartacea:

on line all'indirizzo [www.educatt.it/libri](http://www.educatt.it/libri); tramite fax allo 02.80.53.215 o via e-mail all'indirizzo  
[librario.dsu@educatt.it](mailto:librario.dsu@educatt.it) (una copia € 15; abbonamento a quattro numeri € 40).

Modalità di pagamento:

- bonifico bancario intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell'Università Cattolica presso Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo - IBAN: IT 08 R 03069 03390 211609500166;
- bonifico bancario intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell'Università Cattolica presso Monte dei Paschi di Siena- IBAN: IT 08 D 01030 01637 0000001901668;
- bollettino postale intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell'Università Cattolica su cc. 17710203

© 2014 EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica

Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215

e-mail: [editoriale.dsu@educatt.it](mailto:editoriale.dsu@educatt.it) (*produzione*); [librario.dsu@educatt.it](mailto:librario.dsu@educatt.it) (*distribuzione*)

web: [www.educatt.it/libri](http://www.educatt.it/libri)

ISBN: 978-88-6780-162-6

ISSN: 2239-7302

In copertina: MARTIN WALDSEEMÜLLER (1470 ca.-post 1522), *Mappa della terra*, 1507. Edito a Saint-Die, Lorena, attualmente alla Staatsbibliothek di Berlino - © Foto Scala Firenze

*La mappa disegnata nel 1507 dal cartografo tedesco Martin Waldseemüller, la prima nella quale il Nuovo Continente scoperto da Cristoforo Colombo è denominato "America" e dichiarata nel 2005 dall'UNESCO "Memoria del mondo", è stata scelta come immagine caratterizzante dell'identità del Dipartimento, le cui aree scientifiche hanno tutte una forte dimensione internazionalistica.*

# Indice

I Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche  
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore..... 5

## PARTE I

### LE SPESE MILITARI IN TEMPO DI CRISI:

#### LA *SMART DEFENCE*

Introduzione.....	11
di MASSIMO DE LEONARDIS	
Lo Strumento Militare nazionale nell'ottica delle iniziative NATO <i>SMART DEFENCE</i> e UE <i>POOLING AND SHARING</i> .....	17
di SILVANO FRIGERIO	
L'Alleanza Atlantica dal <i>MUTUAL AID</i> alla <i>SMART DEFENCE</i> .....	31
di MASSIMO DE LEONARDIS	
La Politica Europea di Sicurezza e Difesa: dallo sviluppo delle capacità al <i>POOLING AND SHARING</i> .....	45
di FERDINANDO SANFELICE DI MONTEFORTE	
Lo sviluppo delle capacità della NATO e la <i>SMART DEFENCE</i> .....	53
di GIOVANNI ROMANI	
Le missioni militari italiane all'estero fattore di prestigio nazionale.....	63
di GABRIELE CHECCHIA	
Missioni militari all'estero e interessi nazionali italiani.....	67
di GIANANDREA GAIANI	
L'interoperabilità militare tra gli alleati atlantici .....	71
di FABRIZIO W. LUCIOLI	
La Germania tra egemonia economica e responsabilità militari.....	77
di LUIGI VITTORIO FERRARIS	

<i>SPIN-OFF</i> e <i>SPIN-IN</i> delle spese militari .....	113
di CARLO JEAN	
Sanzioni economiche e sicurezza internazionale: costi nascosti e qualche paradosso .....	131
di GIANLUCA PASTORI	
Il rapporto tra le missioni NATO e la trasformazione dello strumento militare italiano.....	147
di ALESSANDRO MARRONE	

PARTE II  
MISCELLANEA

L'evoluzione istituzionale della figura del Capo dello Stato in Italia .....	167
di FRANCESCO BONINI	
The challenges for the significance of regions in Europe. Some hints from regional policymaking practices.....	177
di MARTINO MAZZOLENI	
Austerity measures, shift of sovereignty and democratisation of European institutions.....	197
di LUCA LIONELLO	
Dove va Kiev? L'eterno dilemma Est-Ovest .....	217
di GIORGIO CELLA	
<i>Gli Autori</i> .....	245
<i>Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Membri di prima afferenza</i> .....	253

# L'evoluzione istituzionale della figura del Capo dello Stato in Italia

di FRANCESCO BONINI

Nell'affrontare il complesso tema dell'evoluzione istituzionale della figura del Capo dello Stato vorrei partire da una breve definizione del giurista Silvio Trentin il quale, esiliato in Francia durante il periodo fascista, nella sua storia costituzionale delle istituzioni italiane, pubblicata nel 1929, scrive: «la Corona doveva essere classificata senza alcun dubbio tra le istituzioni più complesse e meno facilmente definibili del diritto costituzionale italiano». Più complesse e meno facilmente definibili: Trentin utilizza non a caso queste parole per definire la Corona e il ruolo del Capo dello Stato nella storia dello Statuto Albertino, che dedica non a caso una parte decisamente cospicua dei suoi articoli proprio alla figura del Sovrano. Questa riflessione aiuta a introdurre il cuore della lezione odierna, ovvero l'idea che il Presidente della Repubblica in Italia non sia altro che l'ultimo vestigio del percorso dell'orleanismo nella storia costituzionale europea e che il settennato sia dunque da considerarsi una sorta di sopravvissuto. Un'immediata riprova di questa affermazione è facilmente deducibile guardando all'Europa, dove il settennato presidenziale continua a esistere soltanto in Italia, in Irlanda, in alcune repubbliche ex sovietiche quali la Bielorussia, e poi in Siria, Yemen e in alcune repubbliche africane di ascendenza francese.

Fornire un'adeguata spiegazione storico-istituzionale a una simile situazione costringe inevitabilmente a procedere attraverso un carotaggio che potrebbe partire dalle riflessioni di Victor de Broglie il quale, nel 1870, pubblica il trattato del padre *Vues sur le gouvernement de la France*. Particolarmente importante è la collocazione temporale dell'opera, dal momento che le radici della questione che qui affrontiamo risalgono proprio al triennio 1870-73 in Francia. Nel suo trattato, de Broglie padre afferma che «non ci sono in uno Stato moderno che due governi possibili: una repubblica che assomigli ad una monarchia costituzionale ed una monarchia costituzionale che assomigli ad una repubblica», e che l'unica differenza tra queste due forme di governo è

da individuare nella questione della titolarità del ruolo di Capo dello Stato inteso come vitalizio, ereditario o eletto per un periodo di tempo determinato. Se dunque – come afferma de Broglie – «ogni altra repubblica è la Convenzione, ogni altra monarchia è l’Impero», tutti i regimi che non rientrano nelle due categorie sopra citate risultano essere, in qualche modo, non costituzionali. Queste riflessioni, che inseriscono il problema del Capo dello Stato all’interno del quadro di un governo liberale possibile, inducono quindi a ritenere che esista una certa fungibilità del ruolo del Capo di Stato tra un monarca e un cosiddetto *chef-roi, sauf le nom e la durée*, ovvero un capo-re, salvo il nome e la durata.

Risalendo ancora più indietro nel tempo, particolarmente significative appaiono anche le considerazioni di Benjamin Constant il quale, nel secondo capitolo dell’edizione del 1815 dei *Principes de Politique*, introduce il concetto di potere neutro; quest’ultimo si differisce dal potere neutrale per il fatto di essere *une force en dehors*, ovvero qualcosa capace non solo di azione ma anche di collocazione al di fuori del gioco dell’equilibrio e dunque del conflitto tra i diversi poteri. La caratteristica principale del *pouvoir neutre* non è dunque quella di essere neutrale, bensì al contrario di configurarsi come una forza che si situa “al di fuori”. Ed è questa, a mio avviso, la questione-chiave a proposito della definizione del profilo del Capo dello Stato in un sistema parlamentare; i giuristi e gli storici delle dottrine e delle istituzioni si sono a lungo esercitati sulla definizione del sistema parlamentare (nella versione monista e dualista) e sulla posizione del Capo dello Stato all’interno del cosiddetto potere esecutivo. Esposito, ad esempio, nella sua bellissima voce *Capo dello Stato* per l’*Enciclopedia Giuridica* afferma che «il Capo dello Stato sta dentro il potere esecutivo ma in maniera assolutamente peculiare» con la conseguenza che il Capo dello Stato sta fuori dal dibattito sulle varie forme di governo pur facendosi in qualche modo da esso toccare.

Poste queste premesse, decisamente interessante risulta essere l’analisi del 1946 italiano, a partire dalla campagna elettorale per il *referendum* che chiese ai cittadini italiani di scegliere tra la Repubblica e la Monarchia; uno dei più illustri protagonisti di quella campagna, Alcide De Gasperi, in un *memorandum* dell’agosto del 1945, scrive: «primo punto: mantenere distinto il Capo dello Stato dal capo dell’esecutivo». I giuristi, gli esperti e gli uomini politici che compongono la Commissione Forti – Commissione per gli studi attinenti alla

riorganizzazione dello Stato, una sorta di *forum* di saggi – dichiarano: «evidentemente continuando il regime monarchico, se si vuole evitare l'arbitrio del sovrano, non è concepibile altro sistema se non il governo parlamentare con nomina e revoca dei ministri da parte del sovrano stesso tenendo conto delle indicazioni del parlamento. Introducendosi la Repubblica la sottocommissione è stata unanime nel consigliare un governo non presidenziale». Ecco qui ritornare la stessa tesi espressa molto tempo prima da de Broglie e Prévost-Paradol: se ciò che conta è la sostanza della divisione e dell'assetto dei poteri è allora da ammettersi la piena fungibilità tra un Capo dello Stato monarchico e un Capo di Stato repubblicano. Meuccio Ruini, coordinatore della redazione del testo costituzionale, presentando il progetto di Costituzione davanti all'Assemblea Costituente afferma: «alcuni pochi ritenevano, e io sono fra essi, che senza arrivare alla identificazione americana con il capo del governo, fosse da ammettere la designazione del Capo dello Stato da parte del popolo per dargli una maggiore autonomia e per stabilire un potere più durevole e più saldo». Ma questa strada non era percorribile. Comunque il problema principale è quello non soltanto di investire il Capo dello Stato di una forza e di un potere più durevole e più saldo, ma anche e soprattutto realizzare questo concreto obiettivo nel delicato passaggio costituente italiano, caratterizzato da un indirizzo strategico ben specifico.

A dare voce al quale, ovvero a definire icasticamente la strategia istituzionale che guida i lavori dell'Assemblea Costituente, è l'esponente comunista Vincenzo La Rocca, che, il 6 settembre 1946, la riassume nell'espressione «abbondare nelle garanzie». Se riferita alla questione del Capo dello Stato, questa scelta strategica non fa altro che implicitamente suggerire un ritorno all'equilibrio orleanista basato sull'idea pendolare che “il trono non è una poltrona vuota” e che “il Re regna ma non governa”. Qual è allora la scelta che viene compiuta? La esprimono bene le parole di Egidio Tosato, altro giurista costituente e relatore sulla forma di governo, il quale afferma che «per il funzionamento del governo parlamentare occorre che il Capo dello Stato non sia né troppo debole né troppo forte»; quest'affermazione rivela la scelta di calcare il profilo del Capo dello Stato non soltanto sull'indirizzo strategico di abbondare nelle garanzie, ma anche su quello dell'equilibrio orleanista. Ne consegue che «al Presidente della Repubblica vengono attribuiti tutti i normali poteri propri del Capo dello Stato a governo parlamentare», a conferma così dell'idea dell'esistenza di una

fungibilità tra quello che il Re costituzionale italiano era stato nel periodo aureo dell'Italia liberale e il nuovo Capo dello Stato. Interessanti e significative sono anche le parole di Meuccio Ruini: «il Presidente della Repubblica ha delle funzioni che si prestano meno alla definizione giuridica di poteri»; i costituenti erano sì consapevoli dell'esistenza di una definizione costituzionale dei poteri ma anche che questa non poteva in alcun modo essere una definizione giuridica degli stessi, rinnovando così la validità delle parole di Trentin che aveva definito la monarchia come un'istituzione tra le più complesse e meno facilmente definibili.

La realtà imponeva la necessità di definire al più presto i poteri da attribuire al Capo dello Stato, poteri oggi non solo enumerati nel testo della Costituzione, ma anche protagonisti della politica costituzionale realizzata. A fare da cornice a questo delicato ma decisivo percorso è il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica, momento in cui la scomposizione dell'essenza della monarchia passa da un lato al Capo dello Stato e dall'altro a quello che può essere definito come il moderno principe, ovvero il partito politico. Lelio Basso, altro importante costituente, interviene a tal proposito affermando che «noi non stiamo costruendo la democrazia parlamentare ma stiamo costruendo la democrazia di partito o dei partiti», ovvero qualcosa di diverso sia formalmente che sostanzialmente dalla tradizionale democrazia parlamentare. A questo punto il problema diventa quello di dotare il Presidente della Repubblica di una *force* che si situi al di fuori della democrazia dei partiti.

Uno degli elementi che più di tutti riflette le evoluzioni storico-istituzionali che hanno riguardato la figura del Capo dello Stato è certamente quello della durata del mandato – il settennato presidenziale – che può diventare il caso empirico sul quale ragionare per verificare le ipotesi di lavoro fin qui citate. Il settennato viene proposto da Tosato il quale, durante una discussione in sottocommissione, argomenta: «la situazione politica attuale di penuria di uomini politici dopo venti anni di carenza di vita politica impone una lunga durata e nello stesso tempo la rieleggibilità». Con queste parole Tosato richiama l'attenzione su un'altra questione decisiva, ovvero quella della rieleggibilità del Capo dello Stato. In sottocommissione viene approvato un emendamento del socialista Lami Starnuti che stabilisce il divieto di ulteriore mandato, volto ad impedire che si apra la via a una politica di carattere personale del Presidente. Non è un caso che molte altre norme, come

ad esempio quelle che regolano il c. d. “semestre bianco”, siano proprio ispirate dal timore che il Presidente percorra una parabola “presidenzialista”, secondo un neologismo successivo. Una volta concluso il lavoro delle sottocommissioni, la Costituzione viene sottoposta al voto della Commissione per la Costituzione: qui l’emendamento sulla non rieleggibilità viene eliminato con interventi favorevoli alla rieleggibilità sia da parte di Togliatti che di Moro, i rappresentanti più autorevoli dei due maggiori partiti, PCI e DC. Si ritorna poi a discutere sulla durata del mandato in Assemblea plenaria e, nel momento di stringere sull’approvazione, Nitti – in un intervento molto articolato – propone la riduzione a quattro anni, per la necessità di «consultare il popolo». Tosato, a questo punto, porta l’attenzione sulle enormi differenze che intercorrono tra la situazione italiana e quella americana, affermando la non convenienza nel mescolare i due casi che devono, al contrario, essere mantenuti ben distinti. Nitti risponde: «noi vogliamo fare un termine di sette anni e lo abbiamo accettato perché c’è in Francia». E questa è, infatti, la realtà: il settennato viene proposto da Tosato perché già presente in Francia, dove continua a esistere dal passaggio 1870-73.

È allora il caso di raccontare che cosa successe in Francia in merito alla definizione della durata del mandato del Capo dello Stato. Siamo al 18 novembre 1873: è stata eletta un’Assemblea Costituente per stabilire il nuovo assetto dopo la caduta del Secondo Impero a seguito della sconfitta nella guerra contro il *Norddeutscher Bund*, poi Impero Germanico. L’Assemblea elegge come Capo del potere esecutivo Thiers il quale viene successivamente “sfiduciato”; nel 1873 si ha dunque l’elezione di un nuovo Capo, con il titolo di Presidente di una Repubblica peraltro non proclamata: il Generale de Mac-Mahon, il quale chiede una durata certa del suo mandato. Tra il 18 e il 20 novembre 1873 prende avvio e si sviluppa una discussione in merito alla durata del mandato del Presidente della Repubblica: Mac-Mahon – di cui si fa portavoce il fidato Generale Changarnier – propone la durata di dieci anni, cifra importante perché tanto era il mandato originario di Napoleone Bonaparte come Console e tale era stata anche la durata che si era attribuito il nipote Luigi Napoleone, con il primo colpo di Stato. Segue un dibattito durante il quale uno dei maggiori *leader* della *gauche* repubblicana afferma: «voi cercate una forza, allora cretela». La sinistra francese è contraria a riconoscere un lungo mandato al Presidente prima di scrivere la Costituzione: secondo loro la scelta

del Capo doveva essere successiva alla creazione delle istituzioni; non a caso Jules Simon afferma: «io non credo nella creazione di forza attraverso la durata». In Francia il settennato è dunque il risultato del tentativo di creare una forza attraverso la definizione della sua durata. Nel breve e appassionato dibattito, la sinistra propone cinque anni e il Generale de Mac-Mahon risponde accontentandosi di sette. Il settennato entra così nella storia costituzionale europea con la maratona parlamentare notturna tra il 19 e il 20 novembre 1873.

La vicenda francese non soltanto rivela una vera e propria certificazione della forza attraverso lo strumento della durata, ma anche l'ennesima conferma della versatilità dell'equilibrio orleanista: il Capo dello Stato della Terza Repubblica può giocare un ruolo sia attivo che meno attivo, ma comunque è dotato di rilevanti poteri che può scegliere di esercitare oppure no. Il Generale de Mac-Mahon, ad esempio, li gioca in modo esagerato fino a essere costretto alle dimissioni; il suo successore, Jules Grévy, modula una nuova versione dell'orleanismo ("regno ma non governo"). Così, quel versatile costituzionalista che è Joseph Barthélémy definisce il Capo dello Stato «una delle istituzioni più rimarchevoli della Costituzione, sebbene sia illogica». Proprio perché contiene in sé una componente politica che sfugge alle definizioni giuridiche. Questa definizione richiama quella di Trentin e prepara quella con cui concluderò la nostra conversazione.

Seppur *illogique* il modello del settennato ha fortuna e nel primo dopoguerra viene esportato in alcuni quadranti strategici. Prima di tutto in Germania. Anche qui tra l'originale proposta di Preuss per dieci anni, cui la sinistra socialdemocratica oppone la riduzione a cinque anni, si raggiunge infine l'accordo sui sette anni e si afferma un modello di parlamentarismo dualista, dotando il Presidente della Repubblica dell'elezione a suffragio universale, scelta che gli offre una base autonoma rispetto al Parlamento, come "sostituto democratico" del *Kaiser* tradizionale.

Il settennato, in ambiente di parlamentarismo "razionalizzato", lo ritroviamo anche in altri due importanti stati successori degli Imperi Centrali, ovvero la Cecoslovacchia e la Polonia. Interessante è il caso della Cecoslovacchia, dove il settennato viene tagliato sull'eroe costituente del Paese, Masaryk (padre), per il quale viene prevista espressamente la clausola di rieleggibilità essendo quello cecoslovacco un settennato non rieleggibile. Lo stesso schema viene riproposto in Polonia sebbene non venga immediatamente utilizzato dal Maresciallo

Pilsudsky. Il settennato viene anche successivamente utilizzato come strumento utile a stabilizzare situazioni particolarmente delicate. È il caso, ad esempio, dell'Austria e della Lituania alla fine degli anni Venti. Nel primo caso, il settennato viene proposto ma non accettato, accogliendo così il compromesso di sei anni proposto con le riforme del 1929; nel secondo invece il settennato viene introdotto nel 1928 per il Padre della Patria Antanas Smetona.

Questi esempi vanno nella direzione di considerare il settennato come un filo utile per comprendere il ruolo del Capo dello Stato dotato di *une force un dehors* e di una durata incomparabile con quella di qualsiasi altro potere parlamentare. Non è un caso dunque che nel secondo dopoguerra questo schema ritorni, nelle nuove Costituzioni francese e italiana. Viene mantenuto in Francia, nonostante la Quarta Repubblica – per reazione all'indirizzo del Generale de Gaulle – abbassi formalmente il ruolo del Capo dello Stato. In Italia dove, secondo quanto afferma Meuccio Ruini, «non si è scelto di dar vita all'evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il maestro di cerimonie che si volle vedere in altre costituzioni», se non è possibile rafforzare il Presidente della Repubblica con il suffragio universale (perché si ricordano ancora i due precedenti di Weimar e prima ancora della Seconda Repubblica francese), allora si riconoscono al Capo dello Stato poteri significativi con una precisa, lunga durata. La sopravvivenza del settennato nel contesto francese e italiano è tanto più significativa di fronte alla scelta della Repubblica Federale Tedesca, dove, essendosi rafforzato il ruolo del Cancelliere, il Presidente della Repubblica vede anche una diminuzione della durata del mandato a cinque anni.

Il profilo del Capo dello Stato italiano, grazie anche a questa complicata genealogia, risulta così originale e di indubbio interesse, proprio e comparativo. Carlo Esposito nel già ricordato articolo sull'*Enciclopedia Giuridica* afferma che «la tesi del Capo dello Stato come organo politico imparziale o *supra partes* appartiene al mondo delle ricostruzioni mistiche e non a quello delle definizioni realistiche del Capo dello Stato», ovvero «inerisce alla carica di Capo dello Stato parlamentare la possibilità di elevarsi in periodi di crisi a reggitore dello Stato», da intendersi la parola crisi con l'iniziale minuscola, cioè anche semplicemente come crisi di funzionamento, non di sistema. In un altro importante contributo, nel volume di studi in onore di Vittorio Emanuele Orlando, Costantino Mortati, parlando dei contropoteri

alla democrazia dei partiti, insieme alla Corte Costituzionale cita anche la figura del Capo dello Stato. Giuseppe Maranini, inventore del termine “partitocrazia”, argomenta, nella sua *Storia del potere in Italia*, che «al vertice dello Stato la Carta repubblicana colloca un organo che come sfugge almeno in parte al controllo partitocratico nel modo della sua elezione a scrutinio segreto, così si mantiene poi fuori del sistema per la stabilità della sua carica a termine fisso e per la personalità dell'azione collegata ad una molto limitata responsabilità politica verso le Camere».

Ciò che emerge da queste riflessioni è dunque la sensazione che l'evoluzione istituzionale abbia prodotto non certo un potere neutro nel senso corrivo del termine, ma piuttosto *une force en dehors*, ovvero una forza al di fuori del sistema dei partiti anche se necessariamente collegata con gli stessi. Non è un caso che il ruolo attivo del Presidente della Repubblica in Italia – già ben prima della sua esibizione e certificazione pubblica con Sandro Pertini – si manifesti proprio nel momento del primissimo incepparsi, con la fine dei governi De Gasperi, dei meccanismi del sistema politico della Repubblica dei partiti. Nella storia costituzionale della Presidenza della Repubblica italiana è, infatti, possibile individuare diversi episodi durante i quali la lunga durata del mandato presidenziale diventa un elemento importante da giocare nella dialettica del sistema; per citarne soltanto alcuni esempi: la scelta di Pella da parte di Einaudi, la scelta di Tambroni da parte di Gronchi, l'azione del Presidente della Repubblica Segni, Pertini (che per primo esplicita tra l'altro la tesi orleanista della doppia fiducia al governo dal Capo dello Stato e dalle Camere), la seconda parte del settennato di Cossiga e poi la questione delle cc. dd. “coabitazioni”.

Sono proprio queste ultime a offrire l'occasione per una significativa riforma nel contesto francese. Qui, nel 2000, una riforma costituzionale ha infatti abolito il settennato in favore del quinquennato e ha ricondotto – almeno in linea teorica – il mandato del Presidente della Repubblica all'Assemblea trasformando così il sistema in senso presidenziale. Oltralpe, insomma, dove il settennato era nato, si propone una soluzione al bilanciamento contraddittorio dell'equilibrio orleanista (“Il Re regna ma non governa”, “Il trono non è una poltrona vuota”). In Italia, al contrario, la questione resta aperta con tutta la sua ambiguità. E le evoluzioni più recenti, con la prima reiterazione del mandato presidenziale, confermano le parole dello stesso Maranini: «la Costituzione scritta della Repubblica, mentre ad un esame superficiale

sembra concedere al Capo dello Stato molto meno della Costituzione di fatto pre-fascista, in realtà concede molto di più». In un quadro mosso che, se rifugge le formalizzazioni, a più forte ragione ci mette in guardia da ogni forma di semplificazione.



EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica  
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215  
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione); librario.dsu@educatt.it (distribuzione)  
web: www.educatt.it/libri  
ISBN: 978-88-6780-162-6 / ISSN: 2239-7302

I *Quaderni* nascono per ospitare atti e testi derivanti dalle iniziative promosse dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché saggi e articoli dei suoi Docenti e Ricercatori, dei loro collaboratori a tutti i livelli e di autori esterni.

Gli afferenti al Dipartimento appartengono a diverse aree scientifico-disciplinari, diritto, scienza politica e storia, orientate allo studio dei fenomeni politici, nelle loro espressioni istituzionali ed organizzative, a livello internazionale ed interno agli Stati.

I Docenti e i Ricercatori del Dipartimento sono tutti profondamente radicati nelle loro rispettive discipline, ma ritengono che il loro rigore metodologico, la loro specifica competenza, la loro capacità di comprendere i fenomeni oggetto dei loro studi siano arricchiti dal confronto interdisciplinare consentito dalla struttura scientifica alla quale appartengono. I *Quaderni* vogliono anche contribuire a riaffermare il valore scientifico irrinunciabile del Dipartimento di Scienze Politiche.

ORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCERE



euro 15,00